

INTESA

(D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ARTICOLO 52)

TRA

- **REGIONE LIGURIA**, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica. Andrea Benveduti
- **COMUNE DI GENOVA**, rappresentato dal Sindaco o suo delegato
- **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

PREMESSO CHE

- Il Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- il D.L. 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali"*;
- il Testo Unico in materia di commercio, L.R. n.1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, che disciplina l'intera materia relativa al commercio;

- Il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i., che ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1 del 02.01.2007 e s.m.i.;
- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 che recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.";
- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- La D.C.C. n. 14 del 08/04/2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei *parametri di qualità* finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.
- Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone – al pari ma con rinnovati strumenti di intervento rispetto al Patto d'Area di Pre' - di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area di perimetrata, attraverso:

- L'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico-sociali più rilevanti;
- L'opposizione alle situazioni di maggior disagio rappresentate da abuso di alcol e sostanze psicotrope che arrecano disturbo alla civile convivenza degli abitanti, dei commercianti e degli artigiani e che spesso decadono in fenomeni di carattere penale;
- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- La difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- La necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

In particolare l'Intesa:

- ✓ individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- ✓ riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- ✓ attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, alcune delle quali concentrate in maniera anomala, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- ✓ intende sviluppare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base areale di intervento e le aree contermini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo

in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano il Centro Storico e sviluppando nuove funzioni di accoglienza e raccordo;

- ✓ intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- ✓ intende ottimizzare l'attività della somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- ✓ intende armonizzare ed integrare il mix commerciale con altre attività economiche al fine di:
 - favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti, turisti e studenti,
 - diffondere formule innovative e creative,
 - valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto del centro storico e della città.
- ✓ si prefigge di escludere, alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- ✓ intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- ✓ intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- ✓ intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti;

3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

REGIONE LIGURIA

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata all'intervento e quindi di tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la *Polizia Municipale* in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- attraverso il *Municipio I Centro Est* si impegna a fornire informazione e promozione nell'area anche attraverso i propri uffici territoriali, effettuare sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona

Si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

Camera di Commercio

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

Confcommercio e Confesercenti- Confartigianato e CNA

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.)

4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento la superficie ottenuta dalla sovrapposizione dell'area di rispetto del riconoscimento UNESCO del Centro Storico con quella dell'ambito AC – CS del vigente PUC con le precisazioni di seguito inserite:

All'interno di tale contorno il cui estratto in pianta è allegato alla presente Deliberazione è ricompresa un'altra area di colorazione rossa all'interno della quale è applicata la disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016 che prevede l'applicazione del regime amministrativo dell'autorizzazione per l'avvio di nuove attività

Nell'area ricompresa tra il perimetro esterno e la superficie individuata con il colore rosso l'avvio di nuove attività commerciali sarà sottoposta al regime amministrativo della SCIA al fine di attribuire al territorio in argomento una rilevanza decrescente dal centro verso la periferia della cornice al cui interno il meccanismo di incentivazione/divieto assume un'intensità discendente al fine della facilitazione verso il regime applicabile alle aree esterne al perimetro descritto.

Tale perimetro è stato preventivamente individuato e proposto dalla Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell'intesa viene esteso all'area di San Teodoro come da planimetria allegata.

5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività simili indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...);
- ⊖ Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità;
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
- Disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione;
- ⊖ Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviati.

6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

7. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE

Una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

8. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

L'area che viene sottoposta al regime autorizzatorio è quella individuata con il colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento. Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

9. REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

Nel territorio individuato con colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento, è consentito unicamente l'avvio delle attività di seguito elencate ed il criterio applicato nella valutazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'avvio di un'attività commerciale all'interno del perimetro in argomento sarà il seguente:

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione

avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per le erboristerie e le profumerie;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso non alimentari che svolgono attività di promozione turistica in accordo/collaborazione/patrocinato dell'Amministrazione Pubblica;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale:
 - Per la ristorazione con somministrazione esclusiva di cucina tradizionale italiana e/o tradizionale europea non utilizzando prodotti precotti;
 - Per i bar che somministrino prodotti freschi e non precotti;
- Attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità italiana con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza.
- Attività di estetista e acconciatore. Tale attività non è consentita al piano strada nelle seguenti vie della cd zona rossa: Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, Via XXV Aprile, Via Roma, Piazza Matteotti, Via San Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Via Lomellini, Piazza Banchi, Via San Luca, Via di Fossatello, Piazza Fossatello.

10.ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A.

Il territorio ricompreso tra il perimetro tratteggiato e la zona rossa di cui alla planimetria già individuata saranno sottoposte al regime amministrativo della SCIA. Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

11. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

- Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
- Gli infissi delle verine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
- L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
- All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
- In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.
- Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta

eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.

- L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti di vicolo che ne consentono l'installazione e dovranno essere in tinta ecru e di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;
- Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;
- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool.
- E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine.
- E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
 - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
 - all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.21 del predetto codice.

12. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'** di cui al **Punto 11**, previa comunicazione al Comune entro il termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

13. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata o attivata con SCIA determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della S.C.I.A. nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/ presentazione della SCIA a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

14. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché il Soprintendente regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria

si impegnano:

- ✓ a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- ✓ a fornire informazioni utili a:
 - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
 - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi,
 - produrre report congiunti periodici.
- ✓ a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

Genova, lì _____

REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica.

Andrea Benveduti

COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o suo delegato
